



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Ufficio 5

IL DIRETTORE GENERALE

0059184-25/10/2023-DGPROF-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Alla FNOMCEO - Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

Alla FNOVI - Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani
info@pec.fnovi.it

Alla FOFI - Federazione Ordini
Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Al CNOP - Consiglio Nazionale Ordine
Psicologi
segreteria@pec.psyppec.it

Alla FNOPO – Federazione Nazionale
Ordini professioni Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it

Alla FNOTSRM – PSTRP
Federazione Nazionale degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.
federazione@pec.tsrm.org

Alla FNOPI – Federazione Nazionale
Ordini Professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

Alla FNOB - Federazione nazionale
Ordini Biologi
protocollo@cert.fnob.it
presidenza@cert.fnob.it

Alla FNOCF – Federazione nazionale
degli ordini dei Chimici e dei Fisici
segreteria@chimicifisici.it
segreteria@pec.chimicifisici.it

Alla FNOFI - Federazione nazionale
degli Ordini dei fisioterapisti
fnofi@pec.fnofi.it

Oggetto: Pubblicità sanitaria art. 1, comma 525, legge n. 145/2018 – Modifica ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Si segnala a codeste Federazioni in indirizzo che nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stata pubblicata la legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

In particolare, l'art. 6 della predetta legge n. 103/2023, rubricato “*Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008*”, ha modificato il comma 525 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, stabilendo che «*Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari*».

La suddetta nuova formulazione del comma 525 è finalizzata a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione a carico dell'Italia. La Commissione, infatti, ha ritenuto che il comma 525, così come precedentemente formulato, nella misura in cui prevedeva il divieto per le comunicazioni informative in ambito sanitario di contenere “*qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo*”, introduceva di fatto un divieto assoluto e generalizzato di pubblicità. Pertanto, secondo la Commissione europea, la precedente disposizione – in violazione del principio di proporzionalità, riconosciuto in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia - limitava fortemente la possibilità, per i professionisti sanitari stabiliti in Italia o in un altro Stato membro, di promuovere i propri servizi sanitari al fine di far conoscere la

propria attività professionale e si poneva in contrasto con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

La modifica apportata al comma 525 dalla citata legge n. 103/2023 determina, invece, un ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato ed il diritto di libera prestazione di servizi in ambito sanitario, da un lato, ed il diritto fondamentale alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva, dall'altro lato. In tal modo, il nuovo comma 525 si pone in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, in quanto l'obiettivo della riforma è stato quello di consentire un migliore temperamento del principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, mirando per l'appunto a vietare quelle informazioni che, avendo carattere attrattivo e suggestivo, possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate. Risultano in tal modo pienamente rispettate le norme comunitarie in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Tanto rappresentato, si invitano codesti Enti in indirizzo ad uniformare le rispettive linee guida ai contenuti della nuova disposizione sopra riportata, dandone conoscenza alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariella Mainolfi

